

FAQ SCUOLA-COVID

AUTORVEGLIANZA E QUARANTENA

ai sensi del DL n.5 del 4.02.2022 e Nota Regione Lazio n. 114861 del 5.02.2022

Cosa si intende per autosorveglianza?

L'auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall'ultimo contatto con il positivo.

E' fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni **tranne che per i bambini fino a 6 anni d'età**

In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo.

Ai soggetti in autosorveglianza è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di autosorveglianza.

Cosa si intende per quarantena?

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Quando si va in autosorveglianza e/o quarantena?

Nidi/Infanzia e scuola primaria: dopo l'insorgenza di 5 casi positivi tra gli alunni della stessa classe

Scuola secondaria: dopo l'insorgenza di 2 casi positivi tra gli alunni della stessa classe

Chi va in autosorveglianza?

Tutti coloro che

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- sono guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;

- hanno effettuato la dose di richiamo (se prevista).

Chi va in quarantena?

Tutti coloro che

- Non sono vaccinati
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
- sono guariti da più di centoventi giorni o non hanno completato il ciclo vaccinale primario;

Quanto dura la quarantena?

5 giorni dall'ultimo contatto con il positivo

Come si contano i casi che danno luogo ad autosorveglianza e/o quarantena nella classe ?

1. Per la scuola dell'infanzia e la primaria, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore di 5 giorni.
2. Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente

Resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

Come viene calcolato il primo caso in una classe?

Un caso positivo viene considerato primo caso in una classe se l'ultimo contatto è avvenuto 2 giorni (48h) prima

- dell'esecuzione del tampone (se asintomatico)
o
- dell'inizio dei sintomi (se sintomatico)

Cosa succede fino a 4 casi positivi tra gli alunni in classe?

Nidi/Infanzia: attività didattica in presenza con utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Scuola Primaria e secondaria: attività didattica in presenza con utilizzo di mascherine FFP2 per tutti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In entrambi casi, è fatto comunque obbligo, alla prima comparsa dei sintomi, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

Il personale scolastico rientra nel numero dei casi che danno luogo a quarantena nella classe?

No, contano solo i casi tra gli alunni (5 casi per infanzia e primaria, 2 casi per secondaria) ma “Qualora si verifichi un caso nel personale scolastico, per il quale vige l’obbligo di vaccinazione, nel rispetto dei protocolli non dovrebbero esserci interazioni/contatti a rischio con gli alunni. In caso di personale scolastico a contatto con bambini che frequentano **il nido o la scuola dell’infanzia**, coinvolto in attività come ad esempio attività di igiene, cambio pannolino, etc., sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da considerare come contatti stretti” **Nota Regione Lazio n. 114861 del 5.02.2022**

Cosa succede se si verifica un altro caso tra coloro che stanno in quarantena?

Se il caso si verifica oltre i due giorni dall’ultimo contatto, i termini della quarantena non vengono modificati, altrimenti verrà aggiornata la data di fine quarantena in base al giorno di ultimo contatto con l’ultimo positivo

Cosa succede se si verifica un altro caso positivo tra chi sta in autosorveglianza?

Il gruppo continua a frequentare in presenza ma prolunga il periodo di autosorveglianza (a partire dall’ultimo contatto con l’ultimo positivo)

Come si esce dalla quarantena?

Con esecuzione di tampone rapido/molecolare negativo

Quando si può fare il tampone autosomministrato?

Durante il periodo di autosorveglianza se insorgono sintomi

In caso di **negatività** si può inviare alla scuola un’autodichiarazione.

Qualora il tampone autosomministrato risultasse positivo, deve essere confermato con test autorizzato

Si raccomanda di consultare sempre il medico curante in caso di comparsa di sintomi.

Dove si può eseguire il test di fine quarantena e/o in caso di comparsa dei sintomi?

- a. Drive in scuola (test gratuito, senza ricetta medica) <https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home> (ad esclusione della ASL LT)
- b. Drive in scuola della ASL Latina (test gratuito, senza ricetta medica per test di fine quarantena o test gratuito, con ricetta medica, per test in caso di comparsa di sintomi in autosorveglianza)
- c. Pediatra o medico di famiglia (test gratuito)
- d. Farmacie (a pagamento) www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi(opzione gratuita valida SOLO per gli studenti delle scuole primarie e secondarie in auto-sorveglianza)
- e. Laboratori di analisi autorizzati (a pagamento) www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi (opzione gratuita valida SOLO per gli studenti delle scuole primarie e secondarie in auto-sorveglianza)

Rientro a scuola e certificazioni

Come si rientra a scuola dalla quarantena?

Con esito negativo del tampone eseguito a partire dall'ultimo giorno di quarantena

Come si rientra a scuola dall'isolamento?

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

Può rientrare a scuola un convivente di positivi?

I conviventi di un caso positivo possono essere riammessi in comunità (nel rispetto della normativa per i contatti stretti) qualora sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei/dai conviventi positivi (Circolare Ministero Salute 11.08.2021)

Controllo dei requisiti per l'autosorveglianza

Come avviene il controllo dei requisiti per l'autosorveglianza da parte della scuola?

Il controllo dei requisiti per l'autosorveglianza avviene mediante l'APP C19

Esenzioni

Chi ha l'esenzione vaccinale può frequentare in presenza?

Sì, ai sensi del DL 23.07.2021 e Circola Ministero Salute n.35309 del 4.08.2021

Alunni Disabili

Un alunno/a con disabilità o con BES può frequentare se non porta la mascherina?

Sì, anche "qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus" previo consenso dei genitori/tutori (Nota interministeriale n.71 del 21.01.2022)